

## Comunicato Stampa

## OGNI PEGGIORAMENTO SULLA FISCALITA' DELLE FONDAZIONI IMPATTA SULLE EROGAZIONI ED E' IN CONTRASTO CON L'EUROPA

Roma, 16 gennaio 2007. Oggi i Vertici dell'Acri, l'associazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria, guidati dal presidente Giuseppe Guzzetti sono stati ascoltati in Parlamento, presso la Commissione Finanze (VI) della Camera.

In particolare Guzzetti ha evidenziato l'impatto che le previste modifiche normative avrebbero sulle capacità erogativa delle Fondazioni di origine bancaria, che già oggi sono sottoposte a un regime fiscale oneroso, progressivamente peggiorato negli anni e, in assoluto il più sfavorevole in Europa, se si esamina la tassazione di soggetti con finalità analoghe alle Fondazioni.

Tre sono i fronti di disagio fiscale delle Fondazioni.

- 1. L'innalzamento dal 12,5 al 20% dell'aliquota sulle rendite finanziarie determinerebbe un carico d'imposta aggiuntivo sulle Fondazioni di 90 milioni di euro solo nel primo anno di entrata in vigore. E' evidente l'impatto che se ne avrebbe sull'attività erogativa delle Fondazioni e dunque anche sull'operatività dei soggetti che ne beneficiano. E' da segnalare che è su questo fronte che si registra il maggior onere fiscale per le Fondazioni. Nel solo 2005 l'incidenza delle imposte assolte con ritenute a titolo definitivo è risultata essere di oltre l'80% del totale delle imposte pagate pari a circa 200 milioni di euro. Inoltre, benché il trattamento fiscale delle Fondazioni per questa tipologia di redditi sia analogo a quello degli altri enti non profit, nel caso di questi ultimi i redditi derivanti dal patrimonio sono normalmente di dimensioni trascurabili in rapporto alle altre tipologie di proventi (contributi, liberalità non tassate, ecc.).
- 2. Qualora poi venisse applicato il principio della tassazione del maturato alle plusvalenze, l'onere in sede di prima applicazione sarebbe di 3,4 miliardi, ovvero una cifra pari ad oltre il doppio delle erogazioni deliberate annualmente dalle Fondazioni. Le Fondazioni sarebbero tra l'altro costrette a fare fronte al pagamento di queste imposte distraendo parte delle risorse finanziarie disponibili dal perseguimento delle loro finalità istituzionali.
- 3. Per quanto riguarda la parte dei proventi che non sarebbe toccata dalle previste modifiche, ossia quella sui "dividendi e proventi assimilati" delle Fondazioni che sono organismi privati non profit, di natura filantropica è da segnalare che esse sono assoggettate ad una tassazione uguale a quella applicata alle imprese, divenuta nel tempo via via più onerosa. Il regime fiscale delineato originariamente dal d.lgs. n. 153/99, che prevedeva l'equiparazione delle Fondazioni agli enti non commerciali ed il richiamo esplicito all'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, è peggiorato con la legge-delega n. 80/03, concernente la riforma del sistema fiscale statale, che con l'introduzione della nuova imposta sui redditi delle società (IRES) ex decreto legislativo n. 344/03, ha abolito il credito di imposta sui dividendi. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, infatti, le Fondazioni compensavano le proprie imposte sui dividendi con quelle pagate dalla società che distribuiva i dividendi medesimi e ciò evitava il doppio assoggettamento fiscale dello stesso provento. Le innovazioni recate dal decreto hanno fatto sì che i dividendi percepiti dalle Fondazioni fossero assoggettati all'imposizione IRPEG. Tale trattamento è stato ulteriormente modificato a metà dello stesso anno in senso peggiorativo in quanto, con l'emanazione del D.L. n. 168/04, convertito nella legge n. 191/04, è stata eliminata la riduzione

dell'aliquota IRPEG al 50 per cento<sup>1</sup>. Ciò ha comportato il raddoppio della tassazione dei dividendi percepiti dalle Fondazioni, il cui regime è ora analogo a quello previsto per le società commerciali.

In conclusione, l'attuale regime di tassazione non valorizza il ruolo sussidiario delle Fondazioni e non appare coerente con l'art. 118 della Costituzione. Ancor più incongrui sarebbero ulteriori peggioramenti. Il confronto con l'Europa rende ancora più evidente il trattamento sfavorevole applicato alle Fondazioni di origine bancaria.

## FISCALITÀ DELLE FONDAZIONI EUROPEE

In tema di fiscalità delle fondazioni con finalità di utilità sociale, è la Francia il Paese all'avanguardia: la legge finanziaria per il 2005 ha in pratica detassato qualsiasi tipologia reddituale, ossia i redditi da investimenti, da dividendi, da immobili e da terreni; i redditi da attività senza fini di lucro e le attività economiche nei settori rilevanti. Inoltre, le attività commerciali eventualmente esercitate dalle fondazioni scontano la normale tassazione prevista per le imprese, solo nel caso in cui vengano perseguiti fini di lucro, altrimenti anche i redditi derivanti da tali attività sono esentati.

Anche in Germania vige una fiscalità particolarmente vantaggiosa in quanto i redditi da investimento, se utilizzati per i fini sociali, sono esentati; inoltre è consentito l'accantonamento al patrimonio fino ad un terzo del reddito da investimento; nel caso in cui l'attività istituzionale non sia concorrenziale con le imprese con fini di lucro, anche la stessa è completamente esentata.

In Gran Bretagna sono esentati i redditi da terreni, immobili, interessi bancari, dividendi e guadagni sul capitale, ed inoltre le attività economiche nei settori rilevanti.

Analogo regime di totale esenzione in favore delle fondazioni, per i redditi derivanti dall'attività finalizzata al perseguimento di fini di utilità sociale, è riscontrabile anche in Portogallo.

Un altro Paese dove è prevista una legislazione fiscale di particolare favore per le fondazioni è la Spagna, dove per tutti i redditi prodotti viene prevista una aliquota di tassazione agevolata del 10%, in luogo di quella ordinaria del 35%. Le fondazioni, per godere di questo particolare regime, devono essere iscritte in uno specifico registro pubblico.

Un sistema di tassazione simile a quello della Spagna si riscontra in Austria, dove è prevista una aliquota agevolata del 13%, in luogo di quella ordinaria del 25%. E' interessante vedere come anche in un regime che non prevede l'esenzione, ma solo l'applicazione di una aliquota ridotta, i dividendi da partecipazioni azionarie sono comunque esentati da tassazione.

Ufficio Stampa Acri – Telefono: 06/68184.207-330 Responsabile Linda Di Bartolomeo – Telefono: 06/68184.262

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il decreto legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 12, comma 2, del decreto n. 153/99 - che riconosceva esplicitamente l'applicazione alle Fondazioni della disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, in tema di riduzione al 50% dell'aliquota IRES - con una norma di dubbia legittimità perché, qualora fosse interpretata come disposizione volta ad escludere le Fondazioni dal campo di applicazione della citata previsione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, la stessa si porrebbe in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di parità di trattamento degli enti non commerciali, aventi titolo alla predetta agevolazione, tra i quali sono pienamente ricomprese le Fondazioni di origine bancaria.